

VENNI Rag. MARIA TERESA

Ragioniere Commercialista

Revisore Contabile

Via Kennedy, n. 51

25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

C.F. VNNMTR57R55C408G - P.IVA 00509030967



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

COMUNE DI PREDORE

PROVINCIA DI BERGAMO

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 38 del 18/02/2026

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto:

“APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI PREDORE E LA SOCIETÀ GLOBAL POWER SERVICE S.P.A. RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 185/2025 – TRIBUNALE DI BERGAMO (R.G. N. 1437/2025) E DEFINIZIONE DI OGNI PRETESA DERIVANTE DALLA CONVENZIONE REP. 430 PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL 16.10.2015”

La sottoscritta Maria Teresa Venni, nominata Revisore dei conti del Comune di Predore con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 30 Aprile 2024,

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede il parere dell’organo di revisione sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

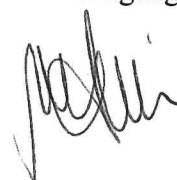
Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto l’approvazione di un accordo transattivo tra il **Comune di Predore** e la società **Global Power Service S.p.A.** (di seguito “GPS”), relativa al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. **185/2025** del Tribunale di Bergamo e al giudizio iscritto al **R.G. n. 1437/2025**, nonché finalizzata alla definizione complessiva di ogni pretesa derivante dalla **Convenzione rep. 430 del 16/10/2015** per la riqualificazione energetica e la gestione del servizio di illuminazione pubblica;

Dato atto che:

- la Convenzione del 16/10/2015 ha previsto la corresponsione di:
 1. un **canone annuo “derivante dalla riqualificazione energetica”** di euro **32.773,10**, rate mensili euro **2.731,09**;
 2. un **canone annuo per manutenzione impianto** di euro **8.007,19**, rate mensili euro **667,27**;entrambi soggetti ad aggiornamento ISTAT;
- GPS con riferimento ai canoni annui, applicando gli adeguamenti previsti in Convenzione, ha emesso le fatture per il triennio 2022 – 2024, per un importo complessivo, di Euro 146.056,81. Il Comune ha effettuato solo pagamenti parziali del capitale, rimanendo quindi debitore di Euro 42.284,62 con residuo debitorio contestato dal Comune e poi azionato in via monitoria;
- GPS ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. **185/2025**, notificato il **27/01/2025**, per il pagamento di euro **42.284,62** oltre accessori; il Comune ha proposto opposizione eccependo anche il difetto di giurisdizione e contestando la debenza delle somme richieste
- alla prima udienza del **22/10/2025** il Giudice (Dott. **Attilio Burti**) ha formulato proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. basata sull'applicazione di un indice percentuale di rivalutazione annuale pari alla media tra indice convenzionale e indice ISTAT FOI, con spese compensate;
- all'udienza dell'**11/12/2025** il Giudice ha invitato le parti alla mediazione delegata ex art. 5-quater D. Lgs 28/2010 per definire ogni pretesa derivante dalla Convenzione, includendo anche la questione dei conguagli 2021/2022 e 2022/2023

Preso atto che le Parti hanno concordato un'ipotesi transattiva avente il seguente contenuto essenziale:

- pagamento da parte del Comune di Predore di euro **33.021,01** a saldo e stralcio degli importi oggetto del decreto ingiuntivo;
- pagamento da parte del Comune di Predore di euro **9.263,61** a titolo di conguaglio annuale sul consumo effettivo per gli anni **2021–2022** e **2022–2023**;
- rinuncia di GPS a richiedere interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 sulla somma di euro 33.021,01 e rinuncia agli interessi moratori anche sulle somme dovute a titolo di conguaglio;



- rinuncia di GPS alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo (euro **2.301,77**), con spese del giudizio di opposizione compensate.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (come richiamati nella proposta);

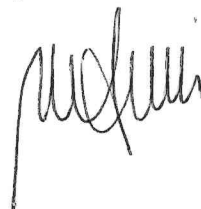
Atteso che per il finanziamento degli oneri connessi alla sottoscrizione dell'accordo transattivo è prevista copertura nel bilancio dell'Ente: le somme necessarie all'esecuzione dell'accordo, pari complessivamente a euro **42.284,62**, trovano copertura al **capitolo 107815 del Bilancio di Previsione 2026/2028 – anno 2026**;

Vista la documentazione acquisita agli atti (schema di accordo, proposta di deliberazione), e la nota dell'Avv. **Chiara Frassoldati** del **1 febbraio 2026** che illustra fatti di causa e ragioni di convenienza dell'accordo per il Comune;

OSSERVATO

1) In relazione alla controversia esistente tra le parti

1. La controversia origina dall'esecuzione della Convenzione rep. **430** del **16/10/2015** (riqualificazione energetica e gestione illuminazione pubblica) e, in particolare, dalla fatturazione dei canoni (e relativi adeguamenti) per gli anni **2022–2024** e dalla questione dei conguagli per i consumi effettivi degli anni **2021/2022** e **2022/2023**.
2. GPS ha agito in via monitoria ottenendo il decreto ingiuntivo n. **185/2025** per euro **42.284,62**; il Comune ha proposto opposizione eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestando la debenza delle somme per presunta contrarietà a norme imperative delle clausole contrattuali.
3. Nel corso del giudizio, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. (media tra indice convenzionale e indice ISTAT FOI) e successivamente ha invitato le parti alla mediazione delegata per la definizione complessiva delle pretese derivanti dalla Convenzione, con ciò rendendo attuale e concreta la possibilità di un ampliamento del contenzioso (anche per i conguagli) e dei relativi costi.
4. L'accordo transattivo oggetto della proposta mira a definire **unitariamente** sia la posizione relativa alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, sia la questione dei conguagli annuali, prevedendo rinunce significative di GPS (interessi moratori, spese legali in monitorio) e compensazione delle spese del giudizio di opposizione.

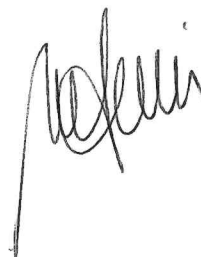


2) In relazione alla convenienza economica e all'interesse di procedere con l'accordo transattivo

Dalla documentazione istruttoria e, in particolare, dalle note legali depositate, emergono i seguenti profili di **convenienza e interesse pubblico**:

1. **Riduzione dell'esposizione economica e sterilizzazione di accessori rilevanti:** l'assetto transattivo recepisce la proposta del Giudice e determina, sul fronte del decreto ingiuntivo, un pagamento in **saldo e stralcio** (euro **33.021,01**) con rinuncia di GPS agli interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 che, secondo la valutazione del legale del Comune, sarebbero stati di entità significativa (indicativamente "all'incirca" euro 12.000,00 sul capitale oggetto di decreto).
2. **Azzerramento delle spese legali del monitorio e compensazione delle spese del giudizio:** GPS rinuncia alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo (euro **2.301,77**) e le spese del procedimento di opposizione sono compensate, limitando il rischio di ulteriori esborsi a carico dell'Ente.
3. **Prevenzione di ulteriori costi e contenziosi (mediazione delegata e conguagli):** essendo intervenuto l'invito alla mediazione delegata ex art. 5-quater D. Lgs 28/2010, la definizione in sede transattiva anche dei conguagli 2021/2022 e 2022/2023 evita costi del procedimento di mediazione e il rischio di un ulteriore contenzioso collegato alla Convenzione.
4. **Razionalità della scelta in presenza di alea:** la documentazione evidenzia la complessità delle questioni giuridiche emerse (anche in punto giurisdizione e qualificazione del rapporto) e, conseguentemente, l'alea del giudizio; in tale contesto l'accordo si configura come soluzione prudentiale e gestionale finalizzata a contenere il rischio di soccombenza e/o di compensazione delle spese anche in ipotesi di esito favorevole.
5. **Copertura finanziaria esplicitata:** l'Ente attesta la copertura della spesa complessiva (euro **42.284,62**) al capitolo **107815** del Bilancio di Previsione 2026/2028 – anno 2026, circostanza essenziale ai fini della sostenibilità dell'operazione.

Alla luce di quanto sopra, l'accordo transattivo appare riconducibile ai canoni di economicità, efficienza e tutela dell'interesse pubblico, nella misura in cui definisce una controversia giudiziaria già pendente e previene ulteriori iniziative e costi, prevedendo contestualmente rinunce e compensazioni che riducono l'esposizione potenziale dell'Ente.



Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto, **nei termini e alle condizioni** risultanti dalla documentazione istruttoria esaminata, con particolare riferimento:

- alla definizione complessiva delle pretese derivanti dalla Convenzione rep. 430 del 16/10/2015;
- all'importo complessivo dell'accordo (euro 42.284,62) e alla relativa copertura finanziaria al capitolo 107815 del Bilancio 2026/2028 – anno 2026.

Cazzago San Martino, 18/02/2026

Il Revisore dei conti

Rag. Maria Teresa Venni

